



Cassano delle Murge, 26/09./2019

**A Tutto il personale dell'IC "Perotti-Ruffo"**

**Al Direttore dei S.G.A.  
Al sito web  
LORO SEDI**

**OGGETTO: INCOMPATIBILITÀ A SVOLGERE ALTRI IMPIEGHI – OBBLIGHI DEL PERSONALE**

Si rammenta, a tutti coloro che sono intenzionati a svolgere altri impieghi, che devono attenersi scrupolosamente al dettato normativo e produrre la richiesta scritta nei tempi necessari (**entro e non oltre il giorno 4 Ottobre 2019**) per l'autorizzazione da parte della scrivente, in capo a cui è assegnato il compito di svolgere opportuna istruttoria. In merito, si ritiene opportuno - data la complessità della materia ed i numerosi risvolti giuridici, contrattuali, disciplinari e di responsabilità – fornire indicazioni, anche di carattere normativo, fermo restando che l'ampiezza e la complessità della materia inducono di procedere ad eventuali successivi approfondimenti su potenziali casi specifici che dovessero essere posti all'attenzione della scrivente. L'incompatibilità, dal punto di vista sostanziale, si riconnette - secondo il principio costituzionale indicato all'art. 98 della Costituzione "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione"- ai doveri di esclusività delle prestazioni intestati al pubblico dipendente, che ha l'obbligo di dedicare le proprie energie lavorative esclusivamente alla funzione cui ha accesso e tale esclusività può essere assoluta (rispetto ad attività vietate) o relativa (cioè incidente su attività che, in astratto ammesse, risultino di fatto inconciliabili con il regolare svolgimento della funzione principale). Si rammenta, invero, che l'espletamento di attività lavorative incompatibili con il rapporto di pubblico impiego, oltre che provocare effetti decadenziali o sanzionatori, può infatti causare situazioni rilevanti anche sul piano della responsabilità patrimoniale per danno erariale. Si rammenta che:

1. al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.

Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

Per una dettagliata ed esaustiva disamina di tutta la questione , si invitano i docenti a leggere attentamente quanto pubblicato dall'USR Toscana in merito ai riferimenti normativi che disciplinano la materia. Si invita alla più stretta osservanza di quanto scritto.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa LAZAZZERA Ippolita)**